



**La Corte d'Appello di Caltanissetta
Sezione Civile**

composta dai magistrati:

dott. Roberto Rezzonico Presidente

dott. Emanuele De Gregorio Consigliere

dott. Marco Gaeta Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio,

visti gli atti della causa iscritta al n. 88/2025 V.G., relativa al reclamo ex art. 825 ultimo comma c.p.c., proposto da:

Parte_1, nato a Catania il 30 novembre 1991 e res. in Troina via Regalbuto n. 7, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Russo e dall'Avv. Domenica Stazzone

Ricorrente

contro

Controparte_1, nato a Troina il giorno 1 aprile 1969, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Parlavecchio

Resistente

Avverso il decreto emesso il 22 maggio 2025 dal Tribunale di Enna nel proc. V.G. 69/2025, con cui è stato dichiarato esecutivo il lodo arbitrale tra *Controparte_1* e *Parte_1*.

Assicurato il contraddittorio delle parti ed esaminati il ricorso proposto, la comparsa di costituzione del *CP_1* e le note sostitutive dell'udienza del 9 ottobre 2025

OSSERVA

Come ricostruito in ricorso, si è svolto tra le parti *Controparte_1* e *Parte_1* procedimento arbitrale rituale avviato dal primo con domanda notificata il 16.02.2024.

Il procedimento è stato instaurato in forza di convenzione di arbitrato costituita da clausola compromissoria contenuta nel contratto stipulato tra le parti in data 30 luglio 2012.

Il collegio arbitrale, costituito dall'arbitro nominato da *Controparte_1* e dai due avvocati nominati insieme e contestualmente arbitri con decreto del 21.5.2024 dal Presidente del Tribunale di Enna, ha pronunciato in data 28 novembre 2024 il lodo.

Lodo che l'odierno ricorrente *Parte_1* in data 27.1.2025 ha impugnato per nullità, proponendo anche istanza cautelare di sospensione: il relativo giudizio è iscritto al n.33/2025 R.G. Corte d'Appello di Caltanissetta con prima udienza 21 maggio 2025.

Frattanto il **CP_I**, intenzionato ad eseguire il lodo, per gli effetti dell'art. 825 c.p.c., lo ha depositato presso il Tribunale di Enna, che, ritenuta la sua regolarità formale, con decreto dei 22/28.05.2025 nel procedimento n. 69/2025 V.G. lo ha dichiarato esecutivo.

In tale forma lo stesso 28.05.2025 **Controparte_I** lo ha notificato a **Parte_I**, in uno all'atto di precetto di pagamento, seguito il 9.06.2025 dal pignoramento di due immobili.

Avverso tale decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 825 u.c. c.p.c., **Parte_I** propone reclamo, chiedendo la revoca del provvedimento emesso, deducendo la violazione delle norme inderogabili sulla composizione del collegio arbitrale e rilevando che:

- Il **CP_I**, avvalendosi dell'art. 15 del contratto d'appalto con permuta stipulato tra lui e il Ruberto ("Clausola Compromissoria"; "Qualunque controversia di natura tecnica, economica o giuridica riguardante l'esecuzione del presente contratto, purché non riservata all'autorità giudiziaria, dovrà essere decisa da tre arbitri, uno nominato dalla committente, uno nominato dalla ditta appaltante e il terzo di comune accordo tra i due") ha promosso il procedimento arbitrale;

- a tal fine, con atto del 16.02.2024, rubricato "Domanda di arbitrato rituale", nominato il proprio arbitro, ha invitato **Parte_I**: "a nominare l'arbitro di propria designazione entro il termine di 20 giorni, decorrente dalla data di notificazione del presente atto d'accesso a giudizio arbitrale";

- nel silenzio del Ruberto, decorso il termine dei venti giorni di cui all'art. 810 c.p.c., **Controparte_I**, con istanza del 16.5.2024 ha chiesto al Presidente del Tribunale di Enna "ai sensi dell'art. 810, 3 comma, c.p.c., di nominare l'arbitro del debitore **Parte_I** nonché il presidente del Collegio Arbitrale";

- richiesta evasa dal Presidente del Tribunale di Enna con il decreto del 21.5.2024, a contenuto di nomina di due arbitri avvocati, uno dei quali Presidente del collegio;

- con tale richiesta, il **CP_I** ha violato l'art. 810, comma II° c.p.c. e la clausola copromissoria perché, nel silenzio del **Pt_I** alla designazione del proprio arbitro, trascorso inutilmente il termine all'uopo concesso, si sarebbe dovuto rivolgere al Presidente del Tribunale per la sola nomina dell'arbitro in vece del **Pt_I**; invece, chiedendo (e ottenendo) la nomina del terzo componente, ha impedito al suo arbitro e a quello nominato dal Presidente del Tribunale, in funzione sostitutiva del **Pt_I**, di nominare il terzo arbitro;

- tale operazione (la nomina di due arbitri) ha causato per gli effetti dell'art. 829, comma 1, n. 2 c.p.c., la nullità del lodo, perché emesso da arbitri privi di *potestas iudicandi*.

Osserva il Collegio, condividendo il secondo motivo articolato da parte resistente, l'infondatezza del **preclamo per estinzione dei motivi di dominio** oggetto del giudizio ex art. 825 c.p.c.

Invero, il procedimento per la concessione dell'esecutorietà del lodo, disciplinato dall'art. 825 c.p.c., e il conseguente reclamo, hanno ad oggetto unicamente il controllo della 'regolarità formale del lodo', che non si estende alla verifica della validità sostanziale della costituzione del collegio.

Tale questione, infatti, richiede una valutazione sostanziale che può essere fatte valere (come ha fatto il reclamante introducendo separato giudizio pendente dinanzi questa Corte d'Appello) attraverso l'impugnazione per nullità ex art. 829 c.p.c., a mente del quale:

'l'impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque preventiva rinuncia, nei casi seguenti:

(...)

2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi II e VI del presente titolo, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;

(...).

Oltretutto, dall'accertamento della dedotta violazione del procedimento di nomina degli arbitri non discende necessariamente una dichiarazione di nullità, essendo necessario verificare non solo se la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale, ma anche (ex art 829 comma 2 c.p.c.) se a causare il motivo di nullità sia stata la parte che ha proposto impugnazione.

Si tratta, quindi, di un accertamento estraneo al controllo puramente formale che deve effettuare il Tribunale ex art. 825 c.p.p.: controllo limitato, da un lato, alla verifica degli adempimenti preordinati alla esecutorietà (istanza della parte, deposito del lodo nelle forme previste, allegazione della convenzione di arbitrato) e, dall'altro lato, al riscontro dei presupposti formali del lodo stesso (carattere rituale del lodo, sottoscrizione degli arbitri). Pertanto, la verifica della rituale costituzione del collegio arbitrale non può essere eseguita in sede di rilascio della esecutorietà, riguardando essa un vizio che deve essere fatto valere come motivo di nullità attraverso la impugnazione del lodo.

Le spese di lite seguono la soccombenza, con condanna della reclamante al versamento di esse, come liquidate in dispositivo, ex D.M. 55/2014, secondo i parametri medi per le cause relative alla voce procedimenti monitori, che si ritiene applicabile in via analogica.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in ragione del rigetto dell'impugnazione, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il reclamo proposto da ~~la~~ la parte, ex art. 825 ultimo comma, proposto da:

Parte_1 avverso il decreto emesso il 22 maggio 2025 dal Tribunale di Enna nel proc. V.G. 69/2025

Condanna *Parte_1* al pagamento delle spese di lite in favore di *Parte_2*
[...] che si quantificano in €. 2.242,00, oltre spese generali, iva e cpa.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Caltanissetta, 17-10-2025

Il Consigliere est.

Marco Gaeta

Il Presidente

Roberto Rezzonico